



Fondosviluppo S.p.A.
**Fondo Mutualistico per la Promozione e
lo Sviluppo della Cooperazione**

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001**

Versione del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	02/2011	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
2°	09/2012	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
3°	07/2013	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
4°	04/2014	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
5°	09/2015	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
6°	07/2017	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
7°	02/2019	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
8°	17/03/2021	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

INDICE

VERSIONE DEL DOCUMENTO	2
GLOSSARIO	8
PARTE GENERALE	10
CAPITOLO 1	11
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	11
1.1 INTRODUZIONE	11
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	11
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI	11 12
1.4 FATTISPECIE DI REATO	12
1.5 APPARATO SANZIONATORIO	13
WHISTLEBLOWING	14
DELITTI TENTATI	15
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	15
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	15
SINDACATO DI IDONEITÀ	17
CAPITOLO 2	18
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ'	18
2.1 INFORMAZIONI GENERALI	18
2.2 GOVERNANCE	18
2.2.1 <i>Soggetti a cui è ricondotto il controllo della Società</i>	18
2.2.2 <i>Obiettivo strategico aziendale</i>	18
2.2.3 <i>Ruolo del Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle politiche aziendali, con particolare riferimento alle strategie di gestione</i>	18 19
2.2.5 <i>Informativa agli Organi Apicali sull'attività di controllo dell'andamento della società</i>	23
2.2.6 <i>Articolazione del sistema delle deleghe interne con riferimento ai servizi prestati</i>	24
CAPITOLO 3	25
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FONDOSVILUPPO	25
3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FONDOSVILUPPO E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO	25
3.1.1 <i>Identificazione delle aree di rischio</i>	25

3.1.2	Mappatura della situazione esistente.....	26
3.1.3	Gap Analysis e Piano di Azione.....	26
3.1.4	Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	27
CAPITOLO 4	28
L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	28
4.1	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FONDOSVILUPPO.....	28
CAPITOLO 5	30
IL SISTEMA DISCIPLINARE	30
5.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	30
5.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI.....	30
5.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	31
5.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	31
5.5	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI.....	31
CAPITOLO 6	32
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
6.1	ORIENTAMENTO.....	32
6.2	DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	32
6.3	ALTRI DESTINATARI.....	32
CAPITOLO 7	33
CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	33
7.1	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	33
PARTE SPECIALE	34
PREMESSA	35
CAPITOLO 1	37
I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	37
1.	I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001.....	37
2.	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4041
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	41
CAPITOLO 2	43
I REATI SOCIETARI	43

1.	I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	43
2.	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI 46	
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	46
CAPITOLO 3		48
I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		48
1.	I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25- SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001	48
2.	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	49
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	49
CAPITOLO 4		51
I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		51
1.	I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001	51
2.	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	53
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	53
CAPITOLO 5		54
I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		54
1.	I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001	54
2.	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	55
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	55
CAPITOLO 6		57
I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		57
1.	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	57
2.	LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN	

MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	59
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	59
CAPITOLO 7	60
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	60
1. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001.....	60
2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001.....	60
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	60
CAPITOLO 8	61
REATI AMBIENTALI.....	61
1. REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001	61
2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI.....	61
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	61 <u>61</u>
CAPITOLO 9	63
REATI TRIBUTARI.....	63
1. REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001	63
2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001	64
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	64
CAPITOLO 10.....	66
REATI RITENUTI "NON APPLICABILI"	66
1. I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001	66
2. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001	67
3. IL REATO DI AGGIOTAGGIO E I REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER E 25-SEXIES.....	69
4. LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146.....	69
5. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-TER DEL D.LGS. 231/2001	70
6. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001	

7. I DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001	73
8. IL REATO DI PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001	73
9. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001	73
10. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	74
11. I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI RICHIAMATI DALL'ART. 25 QUATERDECIES DEL D.LGS. 231/2001	75
12. I REATI DI CONTRABBANDO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001	76

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportate alcune definizioni relative alla terminologia impiegata nel presente documento:

- **Processo o Attività sensibile:** processo/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati contemplati dal Decreto anche in concorso con altri Enti.
- **Autorità:** Governo e Autorità indipendenti.
- **C.d.A.:** Consiglio di Amministrazione.
- **Organi Sociali:** Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.
- **Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di Amministrativa o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001). In Fondosviluppo, tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel Presidente del CdA, nel Vice Presidente del CdA e nel Direttore.
- **Alta Direzione:** Presidente, Vice Presidente e Direttore.
- **Organismo di Vigilanza / O.d.V.:** l'Organo previsto dall'art. 6 del Decreto avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.
- **D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Codice Etico:** documento contenente l'insieme di diritti, doveri - anche morali - e responsabilità in capo sia ai Soggetti/ Organi interni alla Società, sia agli Interlocutori che a vario titolo giungono ad interfacciarsi con la Società stessa nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività. Tale documento è finalizzato all'affermazione dei principi e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili reati ai sensi del D.Lgs. n.° 231 dell'8 giugno 2001.
- **ConfCooperative (Confederazione Cooperative Italiane):** principale organizzazione giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali. Si ispira ai principi cooperativi, fissati e periodicamente aggiornati dall' ACI (Alleanza Cooperativa Internazionale) e, in ragione della funzione sociale costituzionalmente riconosciuta (art. 45) alla cooperazione, ne promuove lo sviluppo, la crescita e la diffusione attraverso le azioni di volta in volta più adeguate.
- **Collaboratori:** tutte le persone che collaborano con la Società in virtù di un rapporto di lavoro autonomo o forme contrattuali assimilabili.
- **Consulenti:** persone fisiche o giuridiche che collaborano con la Società in virtù di contratti di consulenza/ autonomi.
- **Clienti:** soggetti pubblici o privati, in relazione contrattuale con la Società.

- **Destinatari:** I destinatari del presente documento sono gli Organi Sociali e loro componenti, l'Alta Direzione, (Presidente, Vice Presidente e Direttore), i dipendenti e collaboratori, i consulenti e fornitori, i promotori finanziari, i procuratori, gli agenti, gli operatori finanziari e qualsiasi altro soggetto che possa intrattenere relazioni con la Società.
- **Dipendenti:** tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti.
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001).
- **Modello Organizzativo:** modello di organizzazione, gestione e controllo definito ai sensi del D.Lgs. n.° 231 del 8/6/2001.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrativa locale, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Protocollo:** insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili, anche, in caso di violazione del Modello 231;
- **Società:** Fondosviluppo S.p.A. – Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Pari opportunità:** la legge 10/04/1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”.
- **Valori:** i valori enunciati nel presente Codice Etico cui si ispira la Società.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il Decreto Legislativo n.° 231 del 8 giugno 2001 (di seguito, il “D.Lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge n.° 300 del 29 settembre 2000, è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

In particolare, tale disciplina si applica agli Enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli Enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, pur affiancandosi a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci che, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non subivano alcuna conseguenza diretta dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società stessa, ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa dell’Ente è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i Soggetti Apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001: il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’Ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 Autori del reato: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti

Come anticipato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 la società è responsabile per i reati commessi

nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente stesso” (Soggetti “Apicali” o in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti Sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), la società non risponde qualora i Soggetti sopraindicati abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si precisa, come indicato nel glossario, che in Fondosviluppo, sono considerati soggetti apicali: i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore.

1.4 Fattispecie di Reato

I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2), possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione¹
- Reati in materia di criminalità informatica
- Reati di criminalità organizzata
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento
- Reati contro l’industria ed il commercio
- Reati societari²
- Reati in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico
- Reati contro la personalità individuale
- Reati ed illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate
- Reati transnazionali
- Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio³

¹ Il d.lgs 14 luglio 2020 n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020, ha disposto con l’art. 5, comma 1, lettera b), la modifica dell’art. 25 del d.lgs 231/2001, con la previsione della punibilità per i reati di peculato, ad eccezione del peculato d’uso (art. 314, c. 1 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Il d.lgs 14 luglio 2020 n. 75 ha, inoltre, disposto con l’art. 5, comma 1, lettera a), la modifica dell’art. 24 del d.lgs 231/2001, introducendo il riferimento anche ai reati di cui all’art. 356 c.p. e all’art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Frode nelle pubbliche forniture e Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

² Con riferimento al D.Lgs. 15 marzo 2017 n.38 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, recante modifiche al reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. è stato ampliato il novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231.01 con l’introduzione dell’Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati):

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

³ La legge n. 186 del 15 dicembre 2014, oltre a prevedere una nuova procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l’Amministrazione fiscale per l’emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all’estero, interviene sulla

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore
- Reati di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"
- Reati ambientali⁴
- Reati di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"⁵
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa⁶
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati⁷;
- Reato di contrabbando⁸;
- Reati tributari⁹.

1.5 Apparato sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati menzionati. Nella fattispecie:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di 1.549.370,69€ (oltre al sequestro conservativo in sede cautelare)
- sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrativa;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

disciplina del riciclaggio sia prevedendo un inasprimento delle pene pecuniarie delle fattispecie già esistenti, sia introducendo una nuova figura di reato, quello di autoriciclaggio. Di particolare rilievo è, pertanto, l'articolo 3, il quale disciplina, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio e prevede un innalzamento dei valori minimi (da euro 1.032 a euro 5.000) e massimi (da euro 15.493 a euro 25.000) delle multe previste dagli articoli 648-bis, co. 1, e 648-ter, co. 1, c.p.

⁴ Art. 25-undecies: Articolo aggiunto dal d.lgs n. 121 del 7 luglio 2011 e inserito nel Modello nel secondo aggiornamento. La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015) ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis dedicato ai reati contro l'ambiente che contempla i delitti di: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.); Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.); Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

⁵ Art. 25-duodecies: Articolo aggiunto dal d.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 e inserito nel Modello nel secondo aggiornamento.

⁶ Art. 25-terdecies: Articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167 (legge europea 2017, in vigore dal 12 dicembre), poi modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

⁷La legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2019, ha disposto con l'art. 5, comma 1, l'introduzione nel D.lgs. 231/01 dell'art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). I delitti richiamati sono quelli previsti dagli art. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

⁸ Il d.lgs 14 luglio 2020 n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020, ha disposto con l'art. 5, comma 1, lettera d), l'introduzione nel D.lgs 231/01 dell'art. 26 sexiesdecies, prevedendo la punibilità dell'ente anche per i reati di contrabbando, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

⁹La legge del 19 dicembre 2019 n. 157, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, poi modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.lgs 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-quinquiesdecies, prevedendo la punibilità dell'ente anche per i reati tributari previsti dagli art. 2, 3, 8, 10 e 11 del d.lgs 74/2000. L'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies è stato ulteriormente arricchito con l'approvazione del d.lgs 14 luglio 2020 n. 75, di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020. In tal modo è stata prevista la punibilità dell'ente anche per i reati previsti dagli art. 4, 5 e 10 quater del d.lgs 74/2000, qualora siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e con la finalità di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, d'importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati informatici, reati di criminalità organizzata, reati contro l'industria e il commercio, reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d'autore) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'Ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001.

Whistleblowing

A seguito dell'approvazione della Legge 179 in data 15 novembre 2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", il Modello, all'art. 6, comma 2-bis, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti, deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al punto precedente può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Per i dettagli relativa alla procedura di whistleblowing adottata da Fondosviluppo si rimanda allo specifico documento denominato "Procedura di whistleblowing".

Delitti tentati

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa". Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed

efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli organizzativi prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, debbano:

1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di formazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a costituire l'esimente dalla responsabilità amministrativa in capo alla società deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- funzioni che assicurino le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- sistema di controllo adeguato all'attuazione del medesimo modello ed al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- riesame ed eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Di particolare rilevanza risulta la modifica dell'art. 51 TUS da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante "*Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*". Quest'ultimo, con l'introduzione del comma 3-bis, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli organizzativi per la salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello Organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità "a prevenire i reati" il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'

2.1 Informazioni generali

Il presente paragrafo illustra la struttura organizzativa di Fondosviluppo S.p.A. società senza scopo di lucro che gestisce il Fondo mutualistico promosso da Confcooperative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art 11 della legge 59/92.

Il Modello Organizzativo di Fondosviluppo è di tipo gerarchico - funzionale e dipendente dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore, è composto dalle seguenti unità organizzative:

1. Ufficio Attuazione e Affari Societari;
2. Ufficio Promozione Formazione;
3. Centro Studi ;
 - 3.1. Area Statistica Economica e Ricerche di Mercato;
 - 3.2. Area Analisi Economica e Sviluppo;
4. Ufficio Credito Finanza e Istruttorie;
5. Ufficio Monitoraggio;
6. Ufficio Amministrazione Pianificazione e Controllo;
 - 6.1. Contabilità Fornitori e Progetti di Promozione;
7. Ufficio Gestione Finanziamenti e Contenzioso;
8. Segreteria Generale.

2.2 Governance

2.2.1 Soggetti a cui è ricondotto il controllo della Società

Il Capitale Sociale di Fondosviluppo S.p.A. è fissato in € 120.000,00 di cui l'80% è detenuto da Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane ed il 20% dalla Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane.

2.2.2 Obiettivo strategico aziendale

A Fondosviluppo S.p.A. è attribuita la gestione del fondo Mutualistico nel quale confluiscono, come è previsto dagli artt.11 e 12 della L. 31/02/1992 n. 59, le somme derivanti dal 3% degli utili di esercizio delle cooperative aderenti a Confcooperative e dal patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, che ha recepito il principio per cui il movimento cooperativo è composto di imprese solidali fra loro.


Fundosviluppo realizza, con il suo operare, una delle regole fondamentali che il movimento cooperativo si è dato fin dalla sua nascita, raccogliendo e reinvestendo parte degli utili realizzati dalle cooperative esistenti per creare sempre nuove opportunità di lavoro e di impresa.

Fundosviluppo gestisce questa solidarietà intercooperativa dando a tutti la possibilità di promuovere e sviluppare una nuova cooperazione, utilizzando metodi e risorse economiche che provengono prioritariamente dal movimento cooperativo.

2.2.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle politiche aziendali, con

particolare riferimento alle strategie di gestione

L'attuale sistema di amministrazione e di controllo della Società si basa sul modello "tradizionale", connotato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, di un Collegio Sindacale e del Revisore, responsabile degli aspetti contabili. E' previsto un Direttore e un Comitato Valutazione Investimenti, ai quali è assegnata la responsabilità operativa/gestionale dell'Azienda. Gli Uffici operativi rispondono gerarchicamente al Direttore.



2.2.4 Ruolo e responsabilità degli Organi Apicali e delle Unità Organizzative

Presidente (Organo Apicale)

Il Presidente può esercitare i seguenti poteri con firma singola: rappresentare la società presso qualsiasi autorità giudiziaria, governativa, amministrativa, politica, militare, fiscale, sindacale, enti di ogni tipo nazionali e internazionali; tenere i rapporti con enti ed organismi esterni pubblici e privati e con le autorità di vigilanza; rappresentare la società in giudizio sia attivamente che passivamente in qualsiasi sede e grado di giudizio; conferire e revocare mandati ad avvocati e procuratori, concordare i compensi secondo le tariffe applicabili vigenti; rappresentare la società in procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e di amministrazione controllata fino alla definizione delle medesime, riscuotendo somme in acconto od a saldo e rilasciando quietanze, proporre istanze ed impugnazioni e votare in dette procedure; rappresentare la società dinanzi alla cassa depositi e prestiti, alla tesoreria provinciale dello stato, al ministero dell'economia e delle finanze ed al ministero dello sviluppo economico; attuare le deliberazioni del consiglio di amministrazione; compiere ogni operazione bancaria e finanziaria nei limiti di importo di € 5.000.000 (eurocinquemilioni) ad operazione ed in conformità alle policy di investimento, previo parere e/o su proposta del comitato valutazione investimenti, e così, solo a titolo esemplificativo, aprire conti correnti a nome della società presso qualsiasi banca, istituto di credito, compresa la banca d'Italia, conti correnti postali, disporre e prelevare da detti conti, anche mediante assegni a favore della società o di terzi; girare per l'incasso in favore della società pagherò cambiali, tratte, assegni e ordinativi di pagamento, salva delega da conferire all'uopo al direttore; firmare le dichiarazioni richieste dalla legge fiscale: presentare la dichiarazione unica dei redditi, la

dichiarazione iva e le dichiarazioni ed i certificati per i redditi o compensi corrisposti a terzi, soggetti o no a ritenuta, con facoltà di delegare all'uopo soggetti diversi; sovrintendere, con poteri di impulso, coordinamento generale e controllo, la gestione della società, in conformità della legge e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto; firmare per la società la corrispondenza e gli atti conseguenti ai poteri descritti facendo precedere la sua firma dalla denominazione sociale e dalla qualifica "il presidente"; assumere e/o licenziare dipendenti, in attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione; stipulare contratti di finanziamento, di compravendita di immobili, contratti di leasing e/o di factoring determinandone modalità e condizioni in conformità ed in attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; stipulare convenzioni ed accordi di collaborazione con altri soggetti operanti nel settore della finanza, preferibilmente con il credito cooperativo, ed eventualmente – se conveniente e opportuno - con altri soggetti finanziatori esterni al movimento, allo scopo di massimizzare la redditività delle risorse e le sinergie finanziarie e gestionali, determinandone modalità e condizioni entro i limiti di importo di € 5.000.000 (eurocinquemilioni) ad operazione ed in conformità alle policy di investimento, previo parere e su proposta del comitato valutazione investimenti; conferire incarichi di consulenza evoluta a banche ed intermediari finanziari, preferibilmente appartenenti al sistema del credito cooperativo, con l'obiettivo di rendere il più possibile incisivi ed efficaci i controlli e la gestione del rischio entro i limiti di importo di € 5.000.000 (eurocinquemilioni) ad operazione ed in conformità alle policy di investimento, previo parere e/o su proposta del comitato valutazione investimenti; partecipare, in rappresentanza della società, alla costituzione di società e consorzi di qualsiasi tipo, intervenire alla stipula dei relativi atti costitutivi e statuti sociali, aderire ai consorzi già costituiti, nominando anche le relative cariche sociali; partecipare ad associazioni temporanee di imprese; stipulare e firmare dilazioni e rimodulazioni di pagamento relativamente ai contratti di finanziamento, dandone comunicazione al primo consiglio di amministrazione utile; stipulare contratti di affitto di locali, previo parere e/o su proposta del comitato valutazione investimenti; nell'ambito delle attività sociali è attribuita al presidente la facoltà di assumere deliberazioni e compiere atti, anche dispositivi, in via d'urgenza sempre salva la ratifica da parte del primo consiglio di amministrazione utile.

In caso di assenza o impedimento del presidente ed in caso di astensione del presidente qualora ricorrano i casi di cui all'art. 2391 c.c., le funzioni amministrative vicarie sono esercitate dal vice presidente.

Per maggiori dettagli fare riferimento allo Statuto (art. 17, 18 e 19) e alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/11/2014.

Direttore

Risponde gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore esercita le seguenti funzioni e compiti: dare esecuzione, previo impulso da parte della presidenza, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; attuare le decisioni del comitato valutazione investimenti relative alla gestione mobiliare e immobiliare ordinaria e partecipare in qualità di segretario verbalizzante alle riunioni del comitato valutazione investimenti; firmare per la società la corrispondenza e gli atti conseguenti ai poteri descritti al presente punto ovvero su espressa delega del consiglio di amministrazione o del presidente, facendo precedere la sua firma dalla denominazione sociale e dalla qualifica "il direttore"; predisporre un piano strategico per la società nonché individuare nuove forme di intervento a favore e per lo sviluppo delle cooperative, compatibili con le norme che ne disciplinano l'attività; predisporre analisi e rilevazioni dei fabbisogni finanziari ricorrenti degli enti cooperativi, in relazione ai processi di innovazione, sviluppo, integrazione ed internazionalizzazione dagli stessi proposti al fine di individuare anche altre fonti di finanziamento regionali, nazionali o comunitari più opportune; individuare accanto alle forme di intervento finanziario già utilizzate dal fondo, modalità ulteriori di intervento e/o strumenti finanziari che si dovessero rilevare più idonei alla realtà e alle necessità degli enti cooperativi aderenti, eventualmente in sinergia con i soggetti di cui sopra; individuare, mettere a punto e sviluppare progetti di integrazione ed innovazione settoriale e territoriale, attraverso le modalità che riterrà più idonee, in collaborazione con l'organizzazione territoriale e settoriale di confcooperative, ricercando le opportune fonti di copertura finanziaria anche esterne; predisporre e perfezionare pratiche relative all'ottenimento di agevolazioni finanziarie in qualsiasi forma dall'unione europea, dal gruppo banca europea degli investimenti, dallo stato italiano e da altri enti competenti, a beneficio di fondosviluppo e dei progetti di integrazione ed innovazione cooperativi; esercitare un costante ed accurato controllo delle società nelle quali il fondo partecipa al capitale, per tutelare i propri investimenti e il patrimonio sociale e per assicurare il conseguimento delle finalità dell'intervento; proporre al consiglio di amministrazione operazioni di partecipazione finanziaria e di finanziamento connessi agli scopi istituzionali della società; predisporre le analisi necessarie di coerenza e compatibilità con il quadro normativo e con le risorse disponibili per l'assunzione delle scelte di politica gestionale; assicurare i necessari strumenti per l'attività di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale e finanziaria; sottoporre al consiglio l'approvazione

di studi e ricerche di rilevante interesse per il movimento cooperativo, avendone verificato la coerenza con le finalità del fondo e per quelli relativi al credito cooperativo anche la rispondenza al piano strategico predisposto ogni tre anni e al piano operativo predisposto ogni anno da federCASSE; se all'uopo formalmente delegato, girare per l'incasso, in favore della società, pagherò, cambiali, tratte ed assegni, ordinativi di pagamento; emettere in piena autonomia, ordinativi di pagamento e/o disporre pagamenti od acquisti di materie utili con il limite massimo di spese fissato in € 10.000,00; svolgere azioni di coordinamento della società, della politica degli acquisti, del controllo della gestione; svolgere la funzione di coordinamento e gestione del personale, con facoltà di proporre assunzioni, incarichi, avanzamenti di livello e le sanzioni disciplinari al consiglio di amministrazione e qualsivoglia ulteriore provvedimento; nonché organizzare il lavoro degli uffici e l'utilizzo efficiente delle risorse umane; proporre al consiglio di amministrazione della società linee operative inerenti la pianificazione economica e finanziaria della società, la gestione della spesa, la pianificazione fiscale; sovrintendere alla tenuta della contabilità generale, nonché alla contabilità del personale; firmare, previa delega del presidente, le dichiarazioni e certificati per i redditi e compensi corrisposti a terzi, soggetti o no a ritenuta; previa autorizzazione espressa del consiglio di amministrazione o del presidente, stipulare, concludere, firmare ed eseguire contratti di servizio, di forniture, di acquisto e vendita, permuta di cose mobili, inerenti sia direttamente che indirettamente l'attività sociale, inclusi gli autoveicoli, gli altri beni mobili soggetti ad immatricolazione e iscrizione nei pubblici registri, nonché contratti di leasing e contratti di assicurazione, nel limite dell'importo massimo di € 150.000,00 (centocinquanta mila virgola zero centesimi) per ciascun esercizio; stipulare contratti necessari ed utili per l'efficiente gestione degli uffici; stipulare contratti di collaborazione con terzi, non vincolati a rapporti di dipendenza e comunque limitati nel tempo, funzionali alla gestione corrente e ordinaria degli uffici; procurare servizi, quali telefono, fax, elettricità, ecc. nonché rappresentare la società presso gli uffici degli enti di gestione di energia elettrica, dei telefoni, delle poste e dei telegrafi; di tutta l'attività precitata il direttore fornirà al consiglio di amministrazione dettagliate informazioni mediante appositi periodici report, fornendo adeguata documentazione..

Per maggiori dettagli fare riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/11/2014.

Comitato Valutazione Investimenti

Con delibera del 05 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo ha istituito un Comitato Valutazione Investimenti che concorre alla definizione delle strategie politico-organizzative della società e provvede alla gestione ordinaria mobiliare ed immobiliare della società.

Detto Comitato è composto dal Presidente pro tempore, dal Vice Presidente, ed eventualmente da un Consigliere di Amministrazione, coadiuvati da due esperti, esterni al Consiglio ma provenienti dal Movimento ed individuati uno nell'ambito del Credito Cooperativo e l'altro nell'ambito di Confcooperative. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante e con compiti esecutivi delle decisioni del Comitato stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Comitato:

- i più ampi poteri di proposta al Consiglio di Amministrazione al fine di concorrere alla definizione delle strategie politico-organizzative della società;
- compiti operativi per la gestione ordinaria in ragione della sua natura tecnico-gestionale.

Pertanto il Comitato può assumere decisioni in ordine alla gestione ordinaria nell'ambito delle strategie fissate dal Consiglio stesso..

Tali decisioni sono eseguite, su espresso mandato del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore giusto conferimento poteri con procura notarile, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Ufficio Attuazione e Affari Societari (Unità Organizzativa)

Coordinata da un Responsabile, risponde gerarchicamente al Direttore.

Le attività riguardano principalmente: assistenza e consulenza in fase di predisposizione dei progetti, stesura scheda istruttoria per il CdA, gestione rapporti con FederCASSE, gestione delle attività ante CdA, gestione delle fasi post CdA; gestione dei rapporti con consulenti e fornitori esterni; coordinamento della Segreteria.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Ufficio Attuazione e Affari Societari".

Ufficio Promozione e Formazione

Le attività riguardano principalmente: attività di promozione cooperativa, messa a punto di strumenti dedicati

di finanza agevolata e supporto alla formazione, anche in sinergia con Confcooperative. L'attività di promozione e formazione viene esercitata anche attraverso la divulgazione e l'approfondimento di strumenti di finanza agevolata, in sinergia con la finanza di sistema.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Ufficio Promozione e Formazione".

Centro Studi – Area Analisi Economica e Sviluppo (Unità Organizzativa)

Coordinata da un Responsabile, risponde gerarchicamente al Direttore.

Le attività riguardano principalmente: analisi di mercato attinente alla realtà delle cooperative, finalizzate allo scoring delle cooperative da finanziare in collaborazione all'area Statistica Economica e Ricerche di Mercato; analisi dei dati panel sulle imprese finanziate e partecipate, per valutare andamento e simulare scenari, in collaborazione all'area Statistica Economica e Ricerche di Mercato; analisi degli andamenti dei finanziamenti, altro; analisi e reportistica su politiche economiche; individuazione, elaborazione e implementazione di strumenti, progetti e attività innovative per lo sviluppo delle cooperative; promozione di progetti, attività, iniziative, incontri e collaborazioni per incentivare lo Start-up cooperativo.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Area Analisi Economica e Sviluppo".

Centro Studi – Area Statistica Economica e Ricerche di Mercato (Unità Organizzativa)

Coordinata da un Responsabile, risponde gerarchicamente al Direttore.

Le attività riguardano principalmente: progettazione e realizzazione di basi dati relazionali per finalità statistico-economiche; gestione ed elaborazione dati da banche dati interne, esterne e/o integrate; produzione periodica e a domanda di report statistico-economici e pubblicazioni, a favore di Fondosviluppo, Dipartimenti e Federazioni nazionali di settore di Confcooperative nonché delle società, cosiddette, di sistema; analisi dei dati funzionali alla rappresentanza e al dibattito politico economico sindacale, in collaborazione con l'area Analisi Economica e Sviluppo; predisposizione report di scenario su cooperative (finanziate da Fondosviluppo e non), in collaborazione con l'area Analisi Economica e Sviluppo.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Area Statistica Economica e Ricerche di Mercato".

Ufficio Credito e Finanza e Istruttorie (Unità Organizzativa)

Coordinata da un Responsabile, risponde gerarchicamente al Direttore.

Le attività riguardano principalmente: le istruttorie delle richieste di intervento; attività di supporto alla finanza di sistema; comunicazione all'Ufficio Gestione Finanziamenti e Contenzioso su eventuali cooperative in sofferenza da monitorare.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Ufficio Credito e Finanza e Istruttorie".

Ufficio Monitoraggio

Coordinata da un Responsabile, risponde gerarchicamente al Direttore.

Le attività riguardano principalmente: la verifica della bozza di bilancio, il calcolo del dividendo, se previsto, e la comunicazione alla coop prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, l'analisi dei bilanci definitivi; l'inoltro dell'esito dell'analisi del bilancio all'Ufficio Amministrazione Pianificazione e Controllo per la determinazione del fair value per il bilancio di Fondosviluppo; l'acquisizione delle relazioni sulle assemblee da parte dei delegati; la predisposizione della scheda monitoraggio andamento. Può, inoltre, presentare proposte alla Direzione e/o al CDA.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Ufficio Monitoraggio".

Ufficio Amministrazione – Pianificazione e Controllo (Unità Organizzativa)

Coordinata da un Responsabile, risponde gerarchicamente al Direttore.

Le attività riguardano principalmente: predisposizione della bozza di bilancio, in particolare con riferimento alle partecipazioni (calcolo del fair value, verifica della remunerazione e dei dividendo, formulazione di proposte al CdA per l'accantonamento dei fondi ed eventuali svalutazioni) e ai finanziamenti (verifica della criticità dei crediti in collaborazione con l'Ufficio Gestione Finanziamenti e Contenzioso); elaborazione del bilancio di esercizio e degli allegati; predisposizione della brochure di bilancio; gestione dei versamenti di cui all'art. 11 e 12 Legge n. 59/92, contabilità generale, gestione libri contabili e sociali, redazione del bilancio d'esercizio ed adempimenti fiscali; gestione portafoglio titoli; gestione dei rapporti con le Banche; gestione incassi e pagamenti; gestione degli aspetti operativi riguardanti la tematica dell'Antiriciclaggio; gestione dei rapporti con consulenti e fornitori esterni; gestione dei rapporti con la Società di Revisione per il controllo contabile e la certificazione di bilancio; gestione dei progetti diversi dai tipici finanziamenti; gestione beni immobili (rogito notarile in attuazione della delibera del CdA, predisposizione contratto di affitto e registrazione atto nell'applicativo gestionale, comunicazione dall'Amministrazione, Pianificazione e Controllo delle fatture emesse ed invio mensile ai singoli affittuari (via e-mail, ecc.); verifica con il Consulente del Lavoro relativamente a tutte le comunicazioni e atti riguardanti il personale dipendente; stesura delle procedure interne per un regolare rispetto degli orari e dei giustificativi approvati dalla Direzione; ricevimento dei cedolini (via pec) e invio prima nota e F24 all'Ufficio Amministrazione Pianificazione e Controllo per la predisposizione dei bonifici per accredito stipendi/dipendenti, Amministratori e Sindaci; gestione dei rapporti con RSS per adempimenti T.U. 81/08 (Sicurezza sul lavoro); tenuta del libro infortuni sul lavoro.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Ufficio Amministrazione – Pianificazione e Controllo".

Ufficio Gestione Finanziamenti e Contenzioso (Unità Organizzativa)

Coordinata da un Responsabile, risponde gerarchicamente al Direttore.

Le attività riguardano principalmente: gestione precontenzioso; gestione contenzioso; gestione finanziamenti (contratti di finanziamento; gestione finanziamenti con rientro; gestione garanzie finanziamenti; gestione recessi partecipazioni; predisposizione della Circolare e bollettino postale con le indicazioni del versamento del 3% inviata alle cooperative aderenti in collaborazione con Poste Italiane, con il supporto della segreteria e di collaboratore Elabora; attivazione procedura di recupero su inadempienti 3%).

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Ufficio Gestione Finanziamenti e Contenzioso".

Segreteria Generale (Unità Organizzativa)

Risponde gerarchicamente all'Ufficio Attuazione – Promozione e Affari Societari; funge da supporto agli Uffici operativi.

Le attività riguardano principalmente: gestione corrispondenza in entrata e in uscita; gestione protocollo elettronico e archiviazione elettronica; gestione centralino; gestione cancelleria; gestione calendario riunioni - meeting - sale; impaginazione e trascrizione verbali riunioni degli organi sociali sui libri sociali su indicazione degli Uffici responsabili; gestione front office; supporto operativo agli uffici.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Procedure organizzative Segreteria Generale".

Funzioni in Outsourcing

Consulenza Legale

La funzione, in staff all'Alta Direzione (Presidente, Vice Presidente, Direttore), è assegnata allo Studio Legale (Avv. Ermanno Belli).

Le principali attività riguardano le azioni legali per il recupero crediti, la gestione delle controversie tra la Società ed i terzi e più in generale tutte le tematiche attinenti la consulenza legale.

2.2.5 Informativa agli Organi Apicali sull'attività di controllo dell'andamento della società

I Responsabili dell'Ufficio Attuazione – Promozione e Affari Societari e dell' Ufficio Analisi Economica –

Sviluppo e Monitoraggio condividono con il Direttore tutta la documentazione e tutto ciò che riguarda le richieste di finanziamento e di partecipazione capitaria da presentare in sede di Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di merito da parte del Consiglio stesso: business plan, schema di ammissibilità sui progetti pervenuti, schema di istruttoria, report standard di monitoraggio con focalizzazione di alcuni aspetti più significativi.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione – Pianificazione e Controllo fornisce al Direttore tutti i report riepilogativi e di dettaglio riguardanti la rappresentazione degli aspetti economici e patrimoniali dell'operatività aziendale; fornisce inoltre prospetti riepilogativi riguardanti le posizioni le posizioni che presentano difficoltà nelle fasi di recupero e quelle con procedura giudiziale, concorsuale ed extragiudiziale in corso.

2.2.6 Articolazione del sistema delle deleghe interne con riferimento ai servizi prestati

Le deleghe riferibili ai servizi prestati sono state conferite dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e al Direttore (Vedi precedente cap. 2.2.4).

Per maggiori dettagli fare riferimento allo Statuto (art. 17, 18 e 19) e alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2017.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FONDOSVILUPPO

3.1 Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Fondosviluppo e la metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di Fondosviluppo da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder*, *manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

Fondosviluppo ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello") e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di *governance*.

Il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fondosviluppo contiene:

- quadro normativo di riferimento
- realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo)
- struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo
- individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano
- funzione del sistema disciplinare ed apparato sanzionatorio
- piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello
- criteri di aggiornamento del Modello.

La metodologia scelta da Fondosviluppo per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali.

Tale metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà anche discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata:

- Fase 1: identificazione delle aree di rischio
- Fase 2: mappatura della situazione esistente (*as - is*)
- Fase 3: *Gap Analysis* e Piano di Azione (*action plan*)
- Fase 4: disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nel seguito sono descritti gli obiettivi e le attività relative a ciascuna Fase sopra elencata.

3.1.1 Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

In tale ambito si collocano gli obiettivi della Fase 1:

- identificazione degli ambiti aziendali oggetto di analisi ed individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili;
- identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero delle risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di seguito, le “persone chiave”).

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

Nel proseguo vengono riportate le attività caratterizzanti la Fase 1:

- identificazione e mappatura dei processi e sottoprocessi aziendali
- raccolta delle informazioni e della documentazione preliminare
- interviste con le persone chiave al fine di ottenere un supporto operativo nell'individuazione delle aree/ attività a rischio
- definizione del perimetro di intervento e preliminare individuazione delle aree e delle attività sensibili connesse alle fattispecie di reato utili ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente.

3.1.2 Mappatura della situazione esistente

Obiettivo della Fase 2 è l'effettuazione dell'analisi, attraverso interviste con le persone chiave, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuata nella Fase 1, vengono analizzate i principali ambiti, funzioni e ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti
- esistenza di procedure formalizzate
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi.

La Fase 2 risulta, quindi, caratterizzata dall'esecuzione d'interviste strutturate con le persone chiave, al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla comprensione di:

- processi elementari/attività svolte
- funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti
- ruoli/responsabilità
- sistema dei controlli esistenti.

Al termine della Fase 2 viene elaborata la matrice delle attività potenzialmente a rischio, da cui dipenderà la mappatura delle attività sensibili.

Le risultanze dell'analisi, riportate nel documento “Analisi delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01 art. 6 comma 2 – Relazione di sintesi”, sono sottoposte all'Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in occasione di aggiornamenti e integrazioni e costituiscono punto di riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell'attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D.Lgs. 231/2001.

3.1.3 Gap Analysis e Piano di Azione

Obiettivo della Fase 3 è l'individuazione di:

- requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire

i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente;

- azioni di miglioramento del Modello Organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare nel dettaglio il Modello esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta viene effettuata un'analisi comparativa (Gap Analysis) tra il Modello Organizzativo esistente (As Is) e quello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 (To Be).

Attraverso il confronto operato con la Gap Analysis è possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un Piano di Azione teso ad individuare sia i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, sia le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (Piano di Azione o Action Plan).

Al termine della Fase 3 vengono prodotte schede (condivise) che illustrano in un unico contesto i risultati della *As Is Analysis* e della *Gap Analysis* ed il Piano di Azione (*Action Plan*).

3.1.4 Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Scopo della Fase 4 è la definizione/aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Società, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed alle linee guida di Confcooperative per l'adozione di Modelli Organizzativi relativi alla responsabilità amministrativa delle società di gestione del risparmio.

La realizzazione della Fase 4 è supportata da scelte d'indirizzo degli Organi preposti alla gestione della materia.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza di Fondosviluppo

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonerazione dalla responsabilità dell'Ente prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee guida di Confcooperative, primo Codice di Comportamento per la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 redatto da un'associazione di categoria, individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione e sono dirette a tutti gli aderenti a Confcooperative nella forma di Cooperative, Consorzi ed alle sue articolazioni territoriali e settoriali.

In particolare:

- I. i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti e responsabilità operative che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- II. il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza;
- III. la continuità di azione attuata mediante verifiche e controlli periodici, garantisce un'efficace e costante monitoraggio sull'effettiva attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e sull'eventuali esigenze di integrazioni e/o modifiche in seguito all'introduzione di novità normative e/o interventi organizzativi / operativi interni.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di esse, Fondosviluppo ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 ed alla luce delle linee guida precedentemente individuate, Fondosviluppo ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale composto da:

- Legale della Società
- Consulente esterno con esperienza in ambito organizzativo e sistema dei controlli
- Consulente esterno con esperienza in ambito amministrativo e sistema dei controlli

La scelta di creare un Organismo specifico caratterizzato dalle sopracitate professionalità interne alla Società è stata valutata idonea in quanto:

- l'autonomia e l'indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono garantite dalla provenienza dei suoi componenti;

- la professionalità specifica in materia è assicurata dalla presenza di profili contraddistinti da specifiche professionalità e competenze sviluppate in materia;
- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di risorse interne e esterne dedicate all'attività di vigilanza del Modello e prive di mansioni operative.

Fra i principali vantaggi derivanti dalla scelta operata si evidenziano:

- la coerenza con il Sistema dei Controlli Interni;
- il rafforzamento dell'autorevolezza dell'Organismo di Vigilanza dovuto alla presenza di esponenti di Organi di Vertice.

Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico documento "Regolamento Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231 / 2001".

CAPITOLO 5

IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano nella presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo una delle condizioni di efficace attuazione del Modello stesso.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti.

Inoltre le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di Fondosviluppo, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (Whistleblowing).

5.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Fondosviluppo degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Fondosviluppo costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Fondosviluppo, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare di Fondosviluppo e diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento, verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alle competenti funzioni di Fondosviluppo.

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

5.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di loro componenti, potrà assumere i provvedimenti valutati opportuni, tra cui la convocazione di un'apposita riunione al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, in caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dei suoi componenti, potrà assumere i provvedimenti valutati opportuni.

5.5 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

Eventuali violazioni da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente da parte degli stessi, potranno dar luogo al recesso anticipato del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Orientamento

Fondosviluppo, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Fondosviluppo è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo a tutti i dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Fondosviluppo in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello” e di “promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

6.2 Dipendenti e componenti degli Organi sociali

Ogni dipendente o componente degli Organi sociali è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

6.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Fondosviluppo rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, agenti e consulenti, promotori finanziari, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

CAPITOLO 7

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di verificare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche organizzative, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte di Confocooperative comunicate al Ministero di Grazia e Giustizia, ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, con cadenza almeno annuale, ad informare il CdA sull'esito delle attività svolte.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

PARTE SPECIALE

Premessa

Questa sezione del documento, denominata “Parte speciale”, prevede l’illustrazione delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali** delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta declinazione - alla normativa aziendale tempo per tempo in vigore (es. procedure, circolari, Testi Unici, Quadri Normativi, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

- **Segregazione delle attività:** l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in stretta osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- **Norme:** la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello.
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La presente parte speciale si compone di 9 capitoli, ciascuno dedicato ad una specifica categoria di reati ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha analizzato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall’associazione tra singole fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento – anche in via meramente potenziale - alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3).

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria, le linee guida dell’ABI, le linee guida di Confindustria, quelle adottate dalle principali associazioni di categoria, nonché le best practice internazionali.

In via generale, nel caso in cui un’attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi su incarico della Società medesima, trovano applicazione – in sostituzione e/o ad integrazione dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene stipulato uno specifico contratto che disciplina in maniera puntuale lo svolgimento dell’attività sensibile e definisce i livelli di servizio (cd. Service Level Agreement o semplicemente “SLA”) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell’outsourcer e regolare conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l’attività sensibile deve essere eseguita da parte dell’outsourcer.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene individuato, all’interno della medesima, un soggetto/funzione cui compete di fungere da interlocutore del fornitore terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest’ultimo - delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all’attività affidata a soggetti terzi.

- **Clausole ad hoc:** nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina delineata dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello stesso.
- **Presidi di controllo:** i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società la gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, essere ascritti alla Società.

CAPITOLO 1

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. "distrazione" dall'originaria destinazione).

Il delitto si consuma anche se anche solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi diversi da quelli per i quali dette somme sono state erogate (violazione del vincolo di destinazione).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso, purché agendo nell'interesse ed a vantaggio del medesimo) – indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p..

Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave di truffa aggravata) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter, ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura inoltre come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di (specifico) profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

La società potrà pertanto essere chiamata a rispondere, a titolo di concorso, delle fattispecie criminose di cui all'art. 316-bis c.p., quando i soggetti ad essa riconducibili pongano in essere la condotta illecita prevista, interponendosi ed agevolando o cooperando nell'ottenimento di un finanziamento cui non si avrebbe diritto.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando - allo scopo di ottenere o far ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante - informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta di finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società, pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno a carico dello Stato o dell'ente pubblico.

Per quanto concerne la Società, la responsabilità della medesima potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente o comunque un soggetto alla medesima riconducibile, compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o di un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca, beninteso, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione competenti, al fine di indurla in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, permessi, nulla osta, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali o di altra natura con la Pubblica Amministrazione, un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la predetta amministrazione circa la situazione economica o patrimoniale della Società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, quantitativi o qualitativi richiesti;
- applicando, nell'ambito della gestione del rapporto con la Pubblica Amministrazione, in modo fraudolento, importi, oneri, spese ed altre voci economiche non contemplate nell'accordo sottoscritto o diverse da quelle concordate in fase di formalizzazione del contratto;
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS ed INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate, al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). In particolare, laddove la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere l'erogazione dei fondi, producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è definita dall'art. 357 del codice penale.

Nota: Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono pubblici ufficiali, agli effetti della legge penale, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle volontà della Pubblica Amministrazione e del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un

atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale l'aver ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'attività delittuosa prevede che venga punito anche colui che dà o promette denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione) si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'articolo 319-bis (Circostanze aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale in relazione alle fattispecie degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe, commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Si è inteso, in tal modo, punire specularmente chi ha posto in essere l'attività corruttiva, finalizzata all'ottenimento di un vantaggio indebito.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Trova altresì applicazione nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale)

Le disposizioni dei summenzionati articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si

applicano anche ai membri delle Istituzioni comunitarie europee (Commissione della Comunità Europea, Parlamento, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della Comunità Europea), nonché ai funzionari ed agli agenti delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai Trattati Comunitari. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

La disposizione incrimina altresì – con riferimento ai privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività sanzionate dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis secondo comma n. 2), del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica e finanziaria.

Nello specifico, i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali o di altra natura con Pubbliche Amministrazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; omettere di rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il rilascio di autorizzazioni, eventualmente anche in epoca anteriore, al completamento delle relative procedure;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in tema di assunzione, versamento di contributi o premi assicurativi, ecc.);
- a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento di imposte e tasse dovute dalla Società; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe inoltre consistere, a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore o non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti o servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose e non altrimenti giustificabili;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni o servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

1. Costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per l'accesso a Fondi Pubblici Agevolativi (Es. costituzione di un'associazione temporanea d'impresa per gestire i fondi pubblici come previsto dal Bando della regione Puglia)
2. Intervento finanziario in qualità di Socio Finanziatore o Socio Sovventore per consentire alla Cooperativa Cliente di adeguarsi ai requisiti previsti per l'accesso a Fondi Agevolativi (Es. Bando Regione Campania - aiuti alla cooperazione)
3. Delibera da parte dell'Organo competente (Consiglio di Amministrazione, Presidente) dell'intervento finanziario
4. Monitoraggio su interventi finanziari in qualità di Socio Finanziatore o Socio Sovventore per consentire alla Cooperativa Cliente di adeguarsi ai requisiti previsti per l'accesso a Fondi Agevolativi
5. Versamenti periodici gestiti direttamente dagli Studi di Consulenza esterni o effettuati da Fondo Sviluppo su indicazioni degli stessi
6. Segnalazioni mensili all'Anagrafe Tributaria e gestione delle richieste d'informazione pervenute dalla stessa
7. Trasmissione dati e informazioni sulla base di specifiche richieste (notifica al Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, richieste da parte della Guardia di Finanza su finanziamenti effettuati a Cooperative, Bilancio inviato al Ministero delle Attività Produttive, etc.)
8. Gestione procedurale e operativa con la Pubblica Amministrazione: Agenzia delle Entrate (indagini finanziarie); Ministero delle Attività Produttive; Guardia di Finanza; Garante della Privacy
9. Gestione contenzioso

3. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali di cui sopra, la Società adotta i seguenti protocolli specifici rispetto ai quali si richiede di uniformare il comportamento dei dipendenti nell'esercizio delle loro attività e responsabilità:

- Nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, tributari, contributivi e segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, il soggetto chiamato a occuparsi di dette attività per conto della Società:
 - è tenuto ad assicurare la correttezza delle informazioni e dei dati comunicati in occasione di tali adempimenti;
 - non può intervenire nella modifica dei dati che devono essere comunicati in occasione di tali adempimenti se non tramite apposita autorizzazione e in relazione a evidenti errori oggettivi di calcolo degli adempimenti fiscali.
- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato, ma la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate e approvate da un adeguato livello gerarchico.
- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità, e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.
- Nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare:
 - il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- L'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei

singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Società senza discriminazione alcuna. Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo personale, le decisioni di volta in volta assunte (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni in merito. I responsabili sono tenuti a utilizzare e a valorizzare tutte le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita del personale, attraverso tutti gli strumenti più opportuni (job rotation, affiancamento a personale esperto, esperienze finalizzate all'assunzione di incarichi di maggior responsabilità, ecc.).

- L'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:
 - è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati;
 - prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti;
 - è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello.
- Gli eventuali fornitori vengono scelti, su segnalazione della funzione richiedente e autorizzati dall'organo competente sulla base di criteri oggettivamente individuati.

CAPITOLO 2

I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 del codice civile).

Questa fattispecie di reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che, secondo l'articolo 110 del codice penale, concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:
 - consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato alla società, ai soci o ai creditori;
 - è punibile a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate;
 - la pena è aggravata se, con riguardo alle società quotate, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile ed articolo 29 D.Lgs. 39/2010).

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legale attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo o società di revisione, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati e documenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli

amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti intragrupo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile).

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni intragrupo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- anche in questo caso, configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile).

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 124/1993 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile).

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis codice civile)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario). Il reato in parola, si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte di Banca d'Italia - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dalla Società nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale ad improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo

all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, relative ai processi contabili ed agli adempimenti di natura amministrativa:

1. Predisposizione del Bilancio prima dell'invio dello stesso al Ministero delle Attività Produttive
2. Scritture di riclassificazione in fase di Bilancio relative a: utilizzo di Riserve in modo inappropriato; accantonamenti di fondi a copertura di posizioni deteriorate non adeguate
3. Verifiche del Collegio Sindacale; Verifiche della società di Revisione
4. Delibera da parte dell'Organo competente
5. Gestione Investimenti
6. Gestione verifiche ispettive da parte di: Agenzia delle Entrate (indagini finanziarie); Ministero delle Attività Produttive; Guardia di Finanza; Garante della Privacy

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni per consentire la redazione del bilancio.
- Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
- Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle Strutture/Unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alle funzioni preposte alla redazione del bilancio.
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata alle delibere assembleari e al Consiglio di Amministrazione nonché alla trascrizione e pubblicazione del verbale d'assemblea e della documentazione societaria relativa all'attività degli altri organi sociali.
- Regole di comportamento sono rivolte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e al Direttore al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.
- Le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.
- Gestione degli adempimenti informativi nei confronti degli organi di controllo della società:
 - comunicazione di informazioni e dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute;
 - i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o da uno dei suoi membri, nonché da parte della Società di Revisione, pongono in essere

comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;

- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.
- Nel rapporto con i soggetti privati, nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare:
 - il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- L'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:
 - è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati;
 - prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti;
 - è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello.
- Gli eventuali fornitori vengono scelti, su segnalazione della funzione richiedente e autorizzati dall'organo competente sulla base di criteri oggettivamente individuati.

CAPITOLO 3

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. *I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001*

Il d.lgs n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

Tale intervento può avere diversa natura:

- a. Realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro);
- b. Vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l'analisi della sicurezza nei luoghi di lavoro; verifiche su impianti e collaudi).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. “posizioni di garanzia”) si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza).

Gli interventi normativi del Governo nei mesi di febbraio e marzo di emergenza da Coronavirus hanno dettato con Decreti Legge e D.P.C.M. disposizioni precise e stringenti sui luoghi di lavoro, che potrebbero indirettamente esporre qualsiasi ente o Società (persona giuridica) alla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs 231/01. In particolare, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 (e i successivi D.P.C.M.) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” all'art. 1 comma 7, dedicato alle attività produttive prescrive, oltre all'utilizzo del lavoro agile e alla fruizione di ferie e congedi retribuiti:

- alla lettera c) che “siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”;
- alla lettera d) “assumano protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”.

La prescrittività di tali disposizioni per i datori di lavoro, persone fisiche ed enti, deriva certamente dal dovere etico di evitare la diffusione del contagio, ma soprattutto dalle conseguenze giuridiche, in termini di responsabilità penali e ai sensi del D.Lgs. 231/01, nel caso di mancato rispetto delle misure precauzionali dirette a prevenire il rischio di contagio.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*septies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. Adeguatezze adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/08: Formalizzazione e archiviazione dei documenti relativi alla valutazione dei rischi (sui rischi di incendio, chimico, di esplosione, da stress lavoro-correlato, gestanti)

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati. Tali misure consistono principalmente nelle seguenti:

- Individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure che, ai sensi di legge, rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della normativa in esame (Responsabile Servizio Prevenzione e protezione “RSPP”, Datore di lavoro, Medico competente, Preposti).
- Predisposizione e costante aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), mediante l'integrazione dei rischi inerenti agli agenti biologici anche prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio. Ciò dovrà avvenire con la collaborazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente

(MC) e delle altre figure coinvolte.

- Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:
 - requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe assegnate;
 - poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate.
- Attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed eventuale allontanamento degli stessi dall'esposizione al rischio a tutela della loro incolumità.
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei requisiti tecnico – strutturali imposto dalla nuova normativa e conseguente svolgimento di una regolare attività di manutenzione avente ad oggetto, oltre ai locali, anche gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza.
- Adozione di adeguate misure di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, più in generale, di gestione delle emergenze, designando preventivamente i lavoratori incaricati della loro attuazione.
- Realizzazione di un'attività di informazione, formazione e addestramento rivolta sia ai lavoratori genericamente intesi sia a determinate figure che, all'interno della Società, rivestono compiti particolari in merito all'attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- Vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
- Adozione di procedure e protocolli aziendali coerenti con le disposizioni normative definite di volta in volta dal legislatore e dai provvedimenti delle autorità competenti con riferimento al rischio pandemia Covid-19, al fine di garantire postazioni di lavoro sicure rispetto al rischio di contrazione del contagio negli ambienti societari.
- Adozione di misure preventive allo scopo di aumentare il livello di sicurezza all'interno della sede e delle filiali della Società per contenere il rischio di contagio.

A titolo esemplificativo:

- se sia stato imposto ai lavoratori l'obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
 - se siano state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti;
 - se i lavoratori siano stati dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali guanti e mascherine certificate per casi specifici
 - se e quali informazioni siano state diffuse a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
 - se sia stato effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso al sito.
- Favorire e promuovere ove possibile – compatibilmente con l'attività svolta - soluzioni di smart working e indicare ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l'accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale.

CAPITOLO 4

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001 e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene; il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza, mentre per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività finalizzata a mettere in contratto l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel quarto comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “ripuliti” (conformemente alla definizione di riciclaggio contenuta nella legislazione inglese “money laundering” e francese “blanchiment d'argent”) e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali, mentre le “operazioni” idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza possono essere considerate (tutte) quelle in grado di intralciare

l'accertamento, da parte della autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Per quanto attiene la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione, la condotta omissiva può essere fatta rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale).

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice penale del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso *“impiega in attività economiche o finanziarie”*, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, dall'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”.

Il richiamo al concetto di *“attività”* per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale.

Esclusi i profili professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio (Articolo 648-ter.1 del codice penale).

L'art. 648-ter.1 sanziona *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

L'art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*.

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali in materia e alla Convenzione di New York.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio:

1. Adeguata verifica della clientela (beneficiario dell'intervento finanziario)
2. Contabilità generale e fiscale

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Il sistema di controllo anagrafico della clientela gestito su base informatica assicura, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali, gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio.
- La Società, anche mediante utilizzo di sistemi informativi diagnostici, monitora l'adempimento delle vigenti previsioni antiriciclaggio in materia di registrazione dei clienti e delle operazioni e rilevazione delle eventuali anomalie, al fine di consentire di effettuare tempestivamente le opportune segnalazioni all'UIF.
- In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la società monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico.
- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni.
- Le funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione di tutte le comunicazioni di carattere contabile e fiscale.
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

CAPITOLO 5

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615- quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);
- Frode informatica (Art. 640-ter c.p.), anch'esso richiamato nel D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.
- Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;
- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di

pubblica utilità.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento a delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. Gestione Libri Obbligatoriosi: Libri Giornale; Registri IVA; Mediante l'estrazione e l'invio dei dati "contraffatti e modificati" a INFOCAMERE per la tenuta e bollature dei registri
2. Accesso al Sistema Informativo di CONFCOOPERATIVE per il reperimento di informazioni attinenti le cooperative socie e altro

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Separazione organizzativa nella gestione degli accessi di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e chi ne definisce i livelli di accesso.
- L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso:
 - l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
 - la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni).
- Nell'ambito della gestione della sicurezza fisica e ambientale, la Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire:
 - accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
 - danni e interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni.
- La Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda o operatori di sistema ai fini della sicurezza del sistema, e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche (anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa).
- La sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
 - le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i database e i sistemi operativi da esse sottese);
 - la protezione da software pericoloso (es. worm e virus) (valido, sottoforma di antivirus per gli ambienti microsoft sia client che server e di patch management per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come router, switch e per apparati firewall);
 - il backup di informazioni di uso centralizzato e del software applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e database da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;

- la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
- gli strumenti per effettuare:
 - la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle risorse informatiche e telematiche;
 - la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico http);
 - la protezione delle informazioni registrate (log) contro accessi non autorizzati;
- il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza;
- le regole per la corretta gestione e custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.).

CAPITOLO 6

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale,

l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. Utilizzo di strumenti e pacchetti software senza le necessarie licenze

3. Il sistema dei controlli

Per l'attività sensibile rilevata, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati:

- La Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.
- Assicura l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici ("Filtri") che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione tra utenti di contenuti protetti da copyright.
- La Società assicura che i programmi per elaboratore utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

CAPITOLO 7

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. *Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

2. *Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001*

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

1. Attività esercitate da Legali, per conto di Fondosviluppo, nell'ambito delle azioni giudiziarie di recupero crediti

3. *Il sistema dei controlli*

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- I dipendenti devono osservare i principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Società; devono, altresì, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico.
- Divieto di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere in un processo penale ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria.
- Divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO 8

REATI AMBIENTALI

1. Reati ambientali richiamati dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015) ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis dedicato ai reati contro l'ambiente che contempla i delitti di: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.); Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.); Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Società, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- le "attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti", art. 260 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- Violazione delle disposizione in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- Inquinamento ambientale, art. 452-bis c.p.;
- Disastro ambientale, art. 452-quater c.p..

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. Smaltimento di apparecchiature elettroniche/ informatiche (monitor, pc, cellulari), toner/ contenitori inchiostri di stampanti e fotocopiatrici
2. Gestione di ristrutturazioni di immobili di proprietà o relativi a leasing immobiliare (sempre in caso di smaltimento di rifiuti pericolosi)

3. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.

CAPITOLO 9

REATI TRIBUTARI

1. Reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie si realizza quando, fuori dei casi previsti dal citato articolo 2, un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

Dichiarazione infedele (art. 4. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie si realizza quando, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Tale reato viene in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs 231/2001 solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro,

Omessa dichiarazione (Art. 5. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie viene in rilievo quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale reato viene in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs 231/2001 solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in

tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie viene in rilievo quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato viene in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs 231/2001 solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie si realizza:

- quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, o
- quando un soggetto, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. Tenuta della documentazione contabile con gestione degli adempimenti in veste di sostituto d'imposta e in proprio
2. Gestione della fatturazione attiva
3. Gestione della fatturazione passiva
4. Gestione degli oneri deducibili
5. Gestione IVA
6. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte
7. Gestione dei versamenti periodici.

3. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni.
- Le funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione di tutte le comunicazioni di carattere contabile e fiscale.

- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- La Società di Revisione e il Collegio Sindacale effettuano controlli sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contabili.
- Le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.

CAPITOLO 10

REATI RITENUTI “NON APPLICABILI”

Di seguito è riportato il dettaglio degli articoli per i quali l'analisi dei processi aziendali della Società non ha portato all'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dai suddetti articoli del d.lgs. 231/2001.

1. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento - il reato in parola.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con specifico riferimento ai *valori di bollo*.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) hanno ad oggetto la medesima condotta, ma un differente oggetto materiale: infatti, la condotta del primo comma ha ad oggetto il marchio ed altri segni distintivi, mentre quella del secondo riguarda brevetti, disegni o modelli industriali.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine - prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

A differenza dell'art. 473 c.p., la fattispecie in commento prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato: i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

2. I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al supporto ed all'ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento

delle fattispecie criminose – a favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedopornografia.

Affinché possa configurarsi un concorso dell'esponente societario nel reato è necessario che tale condotta si risolva in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che tale soggetto persegue.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600)

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo riconnesse ai soggetti che esercitino su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: il c.d. reato di "Caporalato" (Art. 603 bis c.p.)

Con la legge n. 199 del 2016 si è provveduto ad un rimodellamento della fattispecie criminosa del c.d. reato di caporalato, differenziandola in due distinte fattispecie:

- la prima, punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro, per aver reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché per aver assunto, utilizzato o impiegato manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;

- la seconda, punita con la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore ingaggiato, qualora i fatti di intermediazione, assunzione, utilizzazione o impiego siano caratterizzati da violenza o minaccia.

Reati finalizzati alla repressione della pedofilia

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

3. Il reato di aggio e i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato richiamati dall'art. 25-ter e 25-sexies

Il reato di aggio richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Aggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

I reati richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

4. La legge 16 marzo 2006 n. 146¹⁰

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

¹⁰ Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i reati Transnazionali ma rientrano tra i Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

5. I delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale)

Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere

il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità ex d.lgs. 231/2001:

- i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso ne deriva);
- i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis (si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche straniere).

Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale)

Questa norma è volta a reprimere la condotta di colui che compra la promessa di voti mediante l'erogazione di denaro.

La fattispecie è volta dunque a colpire l'accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per oggetto l'elargizione di una somma di denaro in favore dell'associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell'accesso in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall'art. 51 della Costituzione, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 della Costituzione, la cui azione risulterebbe profondamente compromessa dalle infiltrazioni mafiose nell'apparato pubblico.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale)

La norma in esame reprime la condotta di chi sequestra una persona al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Sono previste altresì alcune aggravanti e attenuanti specifiche (le prime, previste per il caso in cui dal sequestro derivi la morte dell'ostaggio, dolosa o meno; le seconde, previste per il concorrente dissociato che si adoperi per far riacquistare la libertà del soggetto passivo del reato, per evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o che aiuti concretamente le autorità di polizia o l'autorità giudiziaria all'individuazione o alla cattura dei concorrenti).

Il reato ha una natura plurioffensiva, in quanto l'oggetto della tutela penale si identifica sia nella libertà personale, sia nell'inviolabilità del patrimonio (infatti, allo scopo di evitare il pagamento del riscatto, la legge dispone il sequestro dei beni dei familiari della vittima).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi

clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, contenuta nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), nella l. 2 ottobre 1967, n. 895 (*Disposizioni per il controllo delle armi*) e nella l. 18 aprile 1975, n. 110 (*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*).

L'art. 1 della l. 2 ottobre 1967, n. 895 punisce la condotta di chi, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta.

L'art. 2 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1.

L'art. 4 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1.

Qualora il porto d'arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio di pena nel caso in cui:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

6. I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

7. I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, D.Lgs.286/98)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

8. Il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa richiamato dall'articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001

Il reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" è richiamato dall'articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604-bis codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

9. I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, di cui può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 del codice penale)

La fattispecie si realizza qualora venga commessa frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, indicati nell'articolo precedente,

Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.)

Si tratta di una fattispecie di frode che si realizza quando si conseguono indebitamente per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, venire in rilievo nel caso di un intervento finanziario in qualità di Socio Finanziatore o Socio Sovventore per consentire alla Cooperativa Cliente di adeguarsi ai requisiti previsti per l'accesso al Fondo Europeo Agricolo.

Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando il "pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

La differenza tra concussione e corruzione risiede nell'esistenza – nella prima fattispecie - di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Una responsabilità concorrente della Società si può prefigurare nell'ipotesi in cui il dipendente o collaboratore della medesima, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico che gli conferiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, costringa taluno a farsi dare o promettere denaro o altre utilità, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Peculato (art. 314, 1° comma, c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria".

Tale reato viene in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs 231/2001 solo quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità".

Tale reato viene in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs 231/2001 solo quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto".

Tale reato viene in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs 231/2001 solo quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

10. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile).

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile).

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

11. I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati richiamati dall'art. 25 quaterdecies del d.lgs. 231/2001

Frode in competizioni sportive (art. 1. Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

La fattispecie si realizza quando un soggetto offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo,

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4. Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

Tale fattispecie di reato si realizza attraverso una pluralità di condotte, di seguito elencate:

- nel caso in cui un soggetto organizza abusivamente il gioco del lotto o le scommesse o i concorsi pronostici riservati dalla legge allo Stato o ad altro ente concessionario o organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine o altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità previsti dalla normativa di riferimento;
- nel caso in cui un soggetto venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, o partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- nel caso in cui un soggetto organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o nel caso in cui un

soggetto, anche se titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

- nel caso in cui un soggetto, con riferimento ai concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio o dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- nel caso in cui un soggetto partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;
- nel caso in cui un soggetto, privo di concessione, autorizzazione o licenza previste dalla legge, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

12. I reati di contrabbando richiamati dall'articolo 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001

L'art. 25 – sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 richiama le fattispecie di contrabbando previste dall'art. 282 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.